AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI DP I Milano
03/06/2020
N.ro. 33043
Serie 1T
Esatti € 625,00

N. 57529 di Repertorio N. 28017 di Raccolta

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

della società "SEBINO ANTINCENDIO S.R.L.",

tenutasi in data 1 GIUGNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il primo giorno del mese di giugno alle ore diciassette e minuti ventisette.

1 giugno 2020 alle ore 17.27

In Milano, in Largo Donegani n. 2 angolo via della Moscova n. 3, nel mio studio.

Dinanzi a me Ciro de Vivo, notaio in Milano, iscritto presso il locale Collegio Notarile,

è comparso:

- il prof. Franco AMIGONI, nato a Como il 18 dicembre 1944, domiciliato per la carica presso la sede sociale che interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società

"SEBINO ANTINCENDIO S.R.L."

(la **"Società"**), con sede in Madone (BG), via Enrico Mattei n. 28, capitale sociale di Euro 1.150.000,00 (un milione centocinquantamila/00), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo **03678750161**, R.E.A. n. BG-**398944**,

della cui identità personale io notaio sono certo, che mi richiede di redigere il verbale della assemblea della detta Società, riunita in questo luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società presso AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

2. Trasformazione della Società in "società per azioni", adozione del nuovo statuto sociale e modifica della denominazione sociale in "Sebino S.p.A.". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Proposta di frazionamento azionario ed eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni. Dematerializzazione delle azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata alla, e a decorrere dalla data di, ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sull'AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Deliberazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a servizio dell'ammissione alle

Largo Donegani, 2 20121 Milano (Mi)
Tel.: +39 02 80683.1 R.A. - Fax +39 02 72002454 - Email: info@tdlex.net
www.tdlex.net
Studio Notarile
de Vivo - Tacchini - Cecala & Associati

negoziazioni degli strumenti finanziari della Società presso AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Approvazione del Regolamento "Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023". Deliberazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a servizio dell'esercizio dei "Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*****

Aderendo alla richiesta fattami io notaio dò atto di quanto segue.
Su designazione degli intervenuti e a norma dello Statuto sociale, assume la presidenza della assemblea il prof. Franco AMIGONI, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale constata e mi dichiara:
-- che l'assemblea si è riunita in forza di precedenti intese intercorse fra gli interessati;
-- che sono presenti, in proprio e per delega che il Presidente dichiara valide e che verranno conservate in atti della società, tutti i soci, titolari dell'intero capitale sociale di nominali euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) e precisamente:
** **"NEXUS I. S.R.L."**, titolare della quota di nominali euro 609.500 (seicentonovemilacinquecento) con sede in Prato (PO), via Tommaso di Piero n. 38, codice fiscale 02011340201, in persona del legale rappresentante dr. Gianluigi Mussinelli;
** **Cadei Lucia**, titolare della quota di nominali euro 120.750,00, presente per delega a Giovanni Romagnoni;
** **Cadei Maria Luisa**, titolare della quota di nominali euro 120.750,00 (centoventimilasettecentocinquanta/00) per delega a Giovanni Romagnoni,;
** **Cadei Giacomina**, titolare della quota di nominali euro 120.750,00 (centoventimilasettecentocinquanta/00) per delega a Giovanni Romagnoni;
** **Cadei Elena**, titolare della quota di nominali euro 120.750,00 (centoventimilasettecentocinquanta) per delega a Giovanni Romagnoni;
** **Romagnoni Giovanni**, titolare della quota di nominali euro 57.500 (cinquantasettemilacinquecento/00) in proprio;
-- che del consiglio di amministrazione risultano:
** **Amigoni Franco**, presidente:, presente;
** **Mussinelli Gianluigi**, amministratore delegato: presente;
** **Barbu Simona Gabriella**, consigliere: presente mediante collegamento in videoconferenza;
-- che non esistono Organi di Controllo né sussiste alcuna delle condizioni che li rendano obbligatori;
-- che i soggetti che partecipano alla presente Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in video e teleconferenza, sono stati identificati e hanno confermato

di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.
Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e legittimata a deliberare sul citato ordine del giorno.

*****

Prima di iniziare i lavori dell'odierna assemblea con la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il **Presidente** prende la parola per comunicare quanto di seguito. In data 13 marzo 2020, l'assemblea dei soci ha nominato il nuovo organo amministrativo e ha deliberato, ai sensi dell'art. 2389 c.c., di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo lordo pari a Euro 160.000 (centosessantamila) per la durata complessiva del mandato da corrispondersi secondo i termini e la ripartizione interna tra i vari membri come da successiva delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi nella medesima data. Il Presidente precisa che tale importo è da intendersi come "annuale", come tra l'altro deliberato nella menzionata riunione del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea dei soci prende atto di quanto precisato dal Presidente.

****

1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ PRESSO AIM ITALIA, SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della "*Parte Ordinaria*", il **Presidente** ricorda ai presenti che nel corso delle precedenti sedute del 31 marzo e del 12 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare l'avvio delle attività finalizzate a richiedere l'ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari della Società, cioè le azioni ordinarie e i warrant ("*Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023*") (gli "**Strumenti Finanziari**"), presso l'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (l'"**AIM Italia**"), sistema multilaterale di negoziazione (*multilateral trading facility* o *MTF*) (la "**Quotazione**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").
Il **Presidente** espone agli intervenuti le motivazioni di natura imprenditoriale e strategica che, nell'ambito del più ampio progetto di riorganizzazione e sviluppo della Società sono poste a fondamento della proposta di Quotazione, la cui approvazione viene sottoposta all'assemblea dei soci in data odierna.
Il **Presidente** spiega che la Quotazione è coerente con i piani di sviluppo elaborati dalla Società. In particolare,

per mezzo della Quotazione, la Società sarebbe in grado di reperire ulteriori risorse di capitale, le quali sarebbero investite per sviluppare la prevista crescita per linee interne, nonché per linee esterne della Società. Pertanto, il processo di Quotazione attualmente consentirebbe alla Società di aumentare la propria capacità competitiva e la propria visibilità nel mercato nazionale e internazionale, nonché di avere un più facile accesso al mercato dei capitali. L'AIM Italia è, infatti, un mercato non regolamentato concepito proprio per le PMI con elevate potenzialità di crescita, che coniuga requisiti di accesso e obblighi *post*-quotazione semplificati rispetto a quelli richiesti per il mercato principale (il "*Mercato Telematico Azionario*") organizzato e gestito da Borsa Italiana, con elevati *standard* di trasparenza, sia per quanto attiene le modalità di negoziazione sia per l'informativa societaria.

Il **Presidente** procede quindi con la descrizione delle varie fasi della procedura di ammissione alla Quotazione, specificando i relativi adempimenti. Egli riferisce innanzitutto che, tra i presupposti necessari ad acquisire lo *status* di società ammessa alle negoziazioni sull'AIM Italia, particolare importanza riveste la sufficiente diffusione degli Strumenti Finanziari (sussistenza del c.d. flottante), al fine di consentire un ordinato svolgimento delle negoziazioni e una corretta formazione dei prezzi relativi agli Strumenti Finanziari. Ai sensi della Parte Seconda, Articolo 6, del Regolamento Emittenti AIM Italia di Borsa Italiana (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), il flottante si presume realizzato allorché gli Strumenti Finanziari siano effettivamente ripartiti in misura almeno pari al 10% del capitale sociale tra il pubblico ("*investitori istituzionali*" e non) e siano state sottoscritte da almeno 5 "*investitori istituzionali*" (come definiti all'Allegato II, categoria I, 1) della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, o "Direttiva Mifid II", come successivamente modificata). A tale scopo, nell'ambito del processo di Quotazione, è necessario dar corso al cd. "***collocamento istituzionale***" degli Strumenti Finanziari.

Il **Presidente** passa quindi ad illustrare più nel dettaglio la struttura dell'offerta finalizzata alla Quotazione (fatta in ogni caso salva l'eventuale migliore successiva definizione della stessa in base alle esigenze di mercato e alle concrete manifestazioni di interesse degli investitori) e riferisce come essa possa essere efficacemente realizzata attraverso un'offerta in sottoscrizione di massime n. 2.395.000 (due milioni trecentonovantacinquemila) azioni ordinarie di nuova emissione, precisandosi che tale importo massimo tiene conto anche delle massime numero 312.000 (trecentododicimila) azioni ordinarie poste a servizio

dell'Opzione Greenshoe, rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, soggetto all'approvazione da parte dell'odierna assemblea dei soci, da offrirsi a:

a) "**investitori qualificati**", quali definiti dagli artt. 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 34-*ter* del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35, co. 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307 nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) che siano "*investitori qualificati*" ai sensi dell'art. 2(1)(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità); e

b) altre categorie di investitori, in ogni caso con modalità tali per quantità del Collocamento Istituzionale e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle sopra menzionate disposizioni e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo (il "**Collocamento Istituzionale**").

Con riferimento agli Strumenti Finanziari oggetto del Collocamento Istituzionale, il **Presidente** precisa che, come già anticipato, le azioni saranno costituite esclusivamente da azioni ordinarie di nuova emissione, rinvenienti dal suddetto aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti. Il **Presidente** ricorda inoltre che, come menzionato all'inizio della trattazione, è prevista l'assegnazione di massimi n. 2.395.000 (duemilionitrecentonovantacinquemila) warrant (i "*Warrant Sebino 2020-2023*"), per i quali verrebbe altresì richiesta l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, da assegnare gratuitamente successivamente all'inizio dell'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie, secondo i meccanismi e modalità che saranno illustrati infra. La presente assemblea sarà inoltre chiamata a deliberare in merito all'aumento di capitale per massime n. 479.000 (quattrocentosettantanovemila) azioni a servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.

Sempre avuto riguardo alla struttura e alle caratteristiche del Collocamento Istituzionale, il **Presidente** prosegue con la trattazione precisando che, in conformità alla prassi di mercato per analoghe operazioni di quotazione, e ove ne ricorrano le condizioni, potrebbe essere prevista

un'ulteriore quota di azioni a servizio della concessione a favore del Nomad, quale *Global Coordinator* del collocamento istituzionale degli Strumenti Finanziari, di un'opzione di prestito titoli a copertura e servizio dell'eventuale sovra-allocazione di azioni (c.d. *over-allotment option*). Tali titoli sarebbero messi a disposizione del *Global Coordinator* da parte di un socio della Società, individuato in "**Nexus I. S.r.l.**". Al fine di consentire la restituzione dei titoli presi a prestito verrebbe altresì concessa al *Global Coordinator* una opzione di sottoscrizione delle Azioni volta ad ampliare l'offerta nel caso in cui la domanda sia particolarmente elevata e potrà essere utilizzata ai fini della stabilizzazione del titolo, ove il relativo prezzo scendesse ad un livello inferiore rispetto a prezzo di offerta, nei termini consentiti dalla normativa vigente (l'"**Opzione Greenshoe**").

Il **Presidente** espone, quindi, agli intervenuti i principali meccanismi di funzionamento dell'AIM Italia, soffermandosi – in particolare – sul ruolo svolto dal Nominated Adviser (il "**Nomad**") e degli altri soggetti previsti dai regolamenti applicabili nonché sui principali passaggi relativi all'*iter* necessario per l'approdo alla Borsa Italiana. Proseguendo nell'esposizione, il **Presidente** informa gli intervenuti che la Società ha provveduto a nominare i consulenti e soggetti a vario titolo coinvolti nell'ambito dell'operazione. In particolare, "Integrae SIM S.p.A." è stata nominata *Nominated Adviser* della Società nonché *Global Coordinator* del Collocamento Istituzionale, mentre "Arkios Italy S.p.A." assisterà la Società in qualità consulente finanziario. È stato altresì nominato, come consulente esterno della Quotazione, lo studio TLF - Tax Law Finance, nonché lo Studio Legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo quale consulente legale, che assistono la Società nell'operazione.

Il **Presidente** prosegue nell'esposizione segnalando che l'ammissione alla Quotazione è di competenza di Borsa Italiana, cui la Società dovrà presentare formale domanda e, nello specifico, la seguente documentazione: *(i)* almeno 10 giorni di mercato aperto prima della prevista data di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, la c.d. "*comunicazione di pre-ammissione*" ("**CPA**") contenente una serie di informazioni, come descritte nella Scheda Uno del Regolamento Emittenti AIM Italia di Borsa Italiana, relative alla Società e alla Quotazione; e *(ii)* entro 3 giorni di mercato aperto prima della prevista data di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, la domanda di ammissione completa, unitamente al Documento di Ammissione (come *infra* definito).

Il **Presidente** ricorda tra l'altro che in data 27 maggio si è tenuta una *conference call* con Borsa Italiana al fine di illustrare l'operazione e la tempistica ipotizzata nonché di

raccogliere eventuali indicazioni operative da parte della stessa.
Proseguendo nell'esposizione, il **Presidente** ricorda che ai fini della Quotazione la Società è tenuta a predisporre, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM il cd. "documento di amissione" che contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività della Società e delle società controllate, nonché sugli Strumenti Finanziari e sui relativi diritti derivanti dagli stessi, e che dovrà essere predisposto secondo le apposite indicazioni dettagliate nella Scheda Due del richiamato Regolamento (il "**Documento di Ammissione**"). Il Documento di Ammissione non sarà, in ogni caso, soggetto a istruttoria preventiva né di Borsa Italiana né della CONSOB. Il **Presidente** puntualizza che il deposito del Documento di Ammissione presso Borsa Italiana S.p.A. è in ogni caso subordinato ad un confronto con Borsa Italiana stessa volto a raccogliere le eventuali indicazioni e osservazioni della medesima (senza tuttavia la necessità di una fase "istruttoria" relativa al medesimo), e sarà successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
In aggiunta a quanto precede la Società dovrà sottoscrivere una serie di contratti e accordi funzionali al buon esito dell'operazione quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) taluni mandati professionali a consulenti e soggetti a vario titolo coinvolti nell'ambito dell'operazione, in aggiunta a quelli che sono già stati sottoscritti; (ii) il contratto di collocamento, ossia l'accordo che i soci dovranno sottoscrivere con il Nomad nel ruolo di *Global Coordinator* avente a oggetto il collocamento delle azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio della Quotazione, il quale conterrà le clausole usuali in operazioni analoghe (quali dichiarazioni e garanzie e clausole di manleva e indennizzo); (iii) ulteriori accordi usuali per tali operazioni quali impegni di *lock-up*.
Al fine di quanto precede, sarà pertanto necessario che vengano conferiti all'organo amministrativo (e per esso ad alcuni dei suoi componenti, *pro-tempore*) tutti i poteri necessari per la predisposizione della documentazione e per l'effettuazione degli atti propedeutici opportuni e necessari per l'avvio e la prosecuzione della procedura di ammissione alla Quotazione e per la predisposizione e presentazione delle formali istanze ai competenti organi.
Esaurita la trattazione della "*Parte Ordinaria*", il **Presidente** invita quindi l'assemblea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.
L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente,

all'unanimità con voto espresso verbalmente per accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

1. - Di approvare, **subordinatamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese della trasformazione di cui infra**, il progetto di ammissione degli Strumenti Finanziari della Società sull'AIM Italia, così come esposto nel corso della presente adunanza e come proposto dal Consiglio di Amministrazione e in generale il progetto tutto nel suo complesso.

2. - Di ratificare sin da ora l'operato del Consiglio di Amministrazione e/o dei suoi componenti per tutto quanto posto in essere in relazione al progetto di Quotazione descritto in narrativa.

3. - Di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, tutti i poteri necessari (i) per la definizione dei termini e condizioni dei termini della Quotazione, tra cui l'offerta degli Strumenti Finanziari, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il numero di Strumenti Finanziari oggetto dell'offerta, i destinatari dell'offerta e i tempi di esecuzione dell'offerta; (ii) per la negoziazione, finalizzazione e stipulazione di ogni atto, contratto, accordo o documento inerente il processo di Quotazione, l'assunzione di ogni obbligo o diritto a carico della Società, il rilascio di ogni dichiarazione, nonché per la sottoscrizione di ogni mandato professionale e/o documento relativo alla quotazione ivi inclusi quelli necessari, connessi o correlati alla presentazione alla Borsa Italiana della comunicazione di pre-ammissione e della domanda di ammissione a quotazione (ivi inclusa la documentazione di natura finanziaria e/o descrittiva), nonché (iii) per ottenere l'ammissione alle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società e per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine senza che da alcuno possa essere eccepito difetto o indeterminatezza di poteri.

*****

2. Trasformazione della Società in "società per azioni", adozione del nuovo statuto sociale e modifica della denominazione sociale in "Sebino S.p.A.". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Proposta di frazionamento azionario ed eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni. Dematerializzazione delle azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata alla, e a decorrere dalla data di ammissione

alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sull'AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Deliberazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a servizio dell'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società presso AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Approvazione del Regolamento "Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023". Deliberazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a servizio dell'esercizio dei "Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della "*Parte Straordinaria*", il **Presidente** propone, col consenso unanime dei soci, che gli stessi siano discussi e deliberati unitariamente, in quanto funzionalmente correlati tra di loro e propedeutici alla richiesta di ammissione delle azioni ordinarie della Società al sistema di negoziazione AIM Italia.

Il **Presidente** riferisce quindi che, ai fini del perfezionamento della Quotazione, si rende necessario il compimento di talune attività propedeutiche, tra cui, in primo luogo, la trasformazione della Società in "società per azioni" e la conseguente adozione di un nuovo statuto sociale. Il **Presidente** riferisce altresì ai presenti la necessità, in connessione con la proposta operazione di Quotazione, di dar corso anche ad un contestuale "*frazionamento*" in senso atecnico delle azioni della Società e alla eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni. Conseguentemente in dipendenza della trasformazione si procederà: ***(i)*** alla conversione delle partecipazioni sociali rappresentative del 100% (cento per cento) del capitale sociale, pari a complessivi euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila), in numero 11.500.000 (undici milioni cinquecentomila) azioni ordinarie, dematerializzate, senza indicazione del valore nominale; ***(ii)*** all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale adeguato alla forma di società per azioni che si allega sub. "A" e ***(iii)*** alla nomina del soggetto a cui affidare il controllo sulla gestione.

Il **Presidente** illustra quindi il testo del nuovo Statuto sociale, precedentemente condiviso con tutti gli interessati, portante la modifica della denominazione in **"SEBINO S.p.A."**.

Propone quindi di nominare un Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per il prossimo triennio ovvero sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022, composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nelle persone dei dottori **Guido Sesani**, quale Presidente, **Marco Birolini** ed **Enrico Sauro**, quali sindaci effettivi, **Paolo Trevisanato** e **Gabriella Massagni**

quali sindaci supplenti, tutti iscritti nel Registro dei revisori legali.

Il **Presidente** dà atto che i proposti sindaci hanno già fornito alla società le rispettive accettazioni delle cariche nonché le dichiarazioni di cui all'art. 2400, comma quarto, codice civile in ordine ai precedenti incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società già rese note agli intervenuti.

Il **Presidente** propone di determinare il compenso annuo spettante all'intero Collegio Sindacale in complessivi euro 35.000,00 (trentacinquemila), di cui euro 15.000,00 (quindicimila) per il Presidente ed euro 10.000,00 (diecimila) per ciascun sindaco effettivo.

Ricorda quindi che, per delibera dell'assemblea dei soci del giorno 24 settembre 2019, la revisione legale della Società è esercitata per il triennio 2019-2020-2021, dalla società di revisione **"BDO Italia S.p.A."**, con sede legale in Milano, viale Abruzzi n. 94. Tenuto conto del progetto di Quotazione in corso, nei termini precedentemente descritti, il **Presidente** ritiene opportuno sottoporre nuovamente all'approvazione dei soci il conferimento dell'incarico di revisione legale di **BDO**, anche al fine di consentire al nominando collegio sindacale di rilasciare la dichiarazione di cui art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM, ai sensi del quale *"il collegio sindacale, nell'elaborare la proposta motivata relativa all'incarico di revisione legale, tiene in debito conto del fatto che l'emittente sarà ammesso in un sistema multilaterale di negoziazione aperto al pubblico. Il collegio sindacale rilascia apposita dichiarazione sia ai fini dell'ammissione […]. Tale dichiarazione è rilasciata anche laddove l'incarico sia già stato conferito prima di avviare il procedimento di ammissione"*. Il **Presidente** infatti precisa che, a valle della presente assemblea, il Consiglio di Amministrazione prederà atto del parere del neo-nominato Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico alla società di revisione. Il **Presidente** sottolinea che i membri del Collegio Sindacale sono già stati preventivamente informati e sono stati a loro trasmessi gli atti e i documenti necessari per rilasciare la suddetta dichiarazione.

Il **Presidente** ricorda quindi brevemente l'oggetto della proposta di **BDO**, conservata agli atti della Società, che prevede, per le attività di seguito descritte, un corrispettivo annuo di Euro **45.000** (quarantacinquemila):

(i) revisione legale del bilancio d'esercizio dell'Emittente per ciascuno dei tre esercizi con chiusura, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 2010;

(ii) revisione volontaria del bilancio consolidato del

Gruppo per ciascuno dei tre esercizi con chiusura, rispettivamente, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021;

(iii) verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di cui ai punti (i) e (ii) che precedono ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 39 del 2010;

(iv) verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e consolidato e della sua conformità alle norme di legge, come previsto dall'art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 39 del 2010;

(v) revisione volontaria delle situazioni intermedie semestrali dell'Emittente al 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021;

(vi) revisione volontaria del cd. "*reporting package*" di Sebino Fire Protection and Detection s.r.l.("Sebino Romania"), effettuata da una società di diritto rumeno, abilitata all'attività di revisione legale dei conti ai sensi del diritto rumeno, appartenente al medesimo network di BDO Italia (cd. "*member firm*").

Il **Presidente** riferisce, come già anticipato, che, ai fini di un ordinato svolgimento delle negoziazioni e di una corretta formazione dei prezzi, il Regolamento Emittenti AIM Italia prescrive l'esistenza di un flottante minimo, che si presume realizzato quando le azioni sono ripartite presso gli investitori (non parti correlate, né dipendenti della Società o del gruppo ad essa facente capo) per almeno il 10% (dieci per cento) del capitale. Il **Presidente** prosegue la trattazione rappresentando che l'inizio delle negoziazioni è condizionato al buon esito dell'offerta, che si considera realizzata quando le azioni siano state sottoscritte o acquistate da almeno 5 investitori professionali. In virtù di quanto precede, il **Presidente** spiega come essa possa essere efficacemente realizzata attraverso un'offerta in sottoscrizione di massime 2.395.000 (duemilioni trecentonovantacinquemila) azioni ordinarie di nuova emissione, precisandosi che tale importo massimo include anche massime n. 312.000 (trecentododicimila) azioni a servizio dell'Opzione Greenshoe rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, da offrirsi a:

a) "**investitori qualificati**", quali definiti dagli artt. 100 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 34-*ter* del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35, co. 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307 nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'art.

2(1)(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità); e

b) altre categorie di investitori, in ogni caso con modalità tali per quantità del Collocamento Istituzionale e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle sopra menzionate disposizioni e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo (il "**Collocamento Istituzionale**").

L'odierna assemblea è pertanto chiamata a deliberare un aumento a pagamento del capitale sociale, la cui sottoscrizione sarà riservata a terzi investitori nell'ambito del collocamento che avverrà in prossimità dell'ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, da eseguirsi in una o più *tranche*, entro il termine massimo del 31 dicembre 2020 e comunque entro la data ultima per l'esercizio della *Greenshoe*.

Per quanto invece concerne i Warrant, il **Presidente** sottolinea come tali strumenti consentano di creare ulteriore valore sia per gli investitori che per la Società.

Il **Presidente** illustra pertanto le principali caratteristiche dei Warrant, regolati dal Regolamento "*Warrant Sebino S.p.A 2020-2023*" che si allega in bozza al presente atto sotto la lettera **"B"**, per farne parte integrante e sostanziale.

In particolare, precisa che i Warrant - da assegnare gratuitamente in ragione di n. 1 Warrant per ogni n. 1 azioni ordinarie e per i quali verrà richiesta l'ammissione alla negoziazione su AIM Italia - daranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie in rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione per ogni n. 5 Warrant posseduti, dandosi atto che a servizio dell'esercizio dei Warrant dovrà essere deliberato un separato aumento di capitale.

Prosegue chiarendo che i Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato ed integrato (**"TUF"**), al fine della loro negoziazione sull'AIM Italia e che i relativi titolari potranno richiedere di sottoscrivere le relative azioni ordinarie di compendio solo nel corso delle finestre di esercizio disciplinate dall'allegato Regolamento "*Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023*".

Il **Presidente**, in relazione ai prospettati aumenti di

capitale a servizio dell'offerta finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su AIM Italia e a servizio dei Warrant, spiega che i medesimi avverranno con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5, c.c. ed espone come ciò sia coerente con l'interesse della Società, essendo la quotazione un importante mezzo per reperire risorse finanziarie per lo sviluppo della Società nonché per aumentare la propria visibilità nel mercato di riferimento e realizzare strategie di crescita.
Il capitale sociale verrebbe pertanto aumentato a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo pari a euro **5.750.000,00** (cinquemilioni settecentocinquantamila), inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, *fatta precisazione che tale l'importo massimo è inclusivo del valore relativo all'"Opzione Greenshoe"* con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, Codice Civile, mediante emissione di massime n. 2.395.000 (duemilionitrecentonovantacinquemila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, con godimento regolare, in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999, a servizio del Collocamento Istituzionale, con determinazione del prezzo di emissione ad opera dell'organo amministrativo ad un valore minimo non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società e, comunque, non inferiore ad ogni limite disposto da disposizioni normative o regolamentari applicabili.
Il termine ultimo di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale sarà, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2439, comma secondo, del Codice Civile, il 31 dicembre 2020 e comunque entro la data ultima per l'esercizio della *Greenshoe*.
Il **Presidente** prosegue illustrando l'aumento di capitale sociale a servizio dei Warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, per un controvalore massimo (determinato anche in funzione del controvalore massimo dell'aumento di cui sopra) di euro **1.700.000 (unmilionesettecentomila)**, inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 479.000 (quattrocentosettantanovemila) azioni ordinarie di compendio da riservarsi all'esercizio dei corrispondenti massimi n. 2.395.000 (duemilionitrecentonovantacinquemila) Warrant.
In relazione ad entrambi i proposti aumenti di capitale sociale, il **Presidente** dà atto che tutti i soci rinunciano espressamente, per quanto occorrer possa, in questa sede ai termini e alla documentazione prescritti dall'art. 2441, comma sesto, Codice Civile, ovvero alla redazione della relazione dell'organo amministrativo, alla redazione del

parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni del Collegio Sindacale nonché ai relativi criteri determinativi del prezzo di emissione.

Il **Presidente** rileva, quindi, che, al fine di conseguire il miglior prezzo per la Società, appare opportuno, tenuto conto della prassi consolidata in essere per simili operazioni di quotazione, e ove ne ricorrano le condizioni che l'assemblea conferisca all'organo amministrativo il potere di prevedere un'ulteriore quota di azioni a servizio della concessione a favore del Nomad, quale *Global Coordinator* del collocamento istituzionale degli Strumenti Finanziari, a mezzo di un'opzione di prestito titoli a copertura e servizio dell'eventuale sovra-allocazione di azioni (c.d. *over-allotment option*). Tali titoli verrebbero messi a disposizione del *Global Coordinator* da parte di un socio della Società, individuato in **"Nexus I. S.r.l."**. Al fine di consentire la restituzione dei titoli presi a prestito verrebbe altresì concessa al *Global Coordinator* una opzione di sottoscrizione delle Azioni volta ad ampliare l'offerta nel caso in cui la domanda sia particolarmente elevata e potrà essere utilizzata ai fini della stabilizzazione del titolo, ove il relativo prezzo scendesse ad un livello inferiore rispetto a prezzo di offerta, nei termini consentiti dalla normativa vigente (l'"**Opzione Greenshoe**").

Il **Presidente** invita l'assemblea a delegare i poteri al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al suo interno, per la determinazione - sentito il Global Coordinator - in prossimità dell'offerta, del prezzo definitivo di offerta stesso e del numero complessivo delle azioni da offrire.

Chiarisce che il prezzo definitivo di offerta potrà essere determinato tenendo conto, tra l'altro, ***(i)*** dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo, ***(ii)*** delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, tenendo conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello nazionale e internazionale, ***(iii)*** delle condizioni del mercato mobiliare nazionale ed internazionale e ***(iv)*** della qualità e quantità delle adesioni all'offerta pervenute nell'ambito del collocamento.

A questo punto, il **Presidente**, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, attesta che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato e che la società non versa nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 Codice Civile.

Il **Presidente** prosegue illustrando le ragioni che rendono opportuno approvare un testo di statuto sociale, precedentemente condiviso con tutti gli interessati, che si

allega al presente atto sotto la lettera **"C"** (**"Statuto Quotazione"**), statuto che contiene gli adeguamenti necessari per la Quotazione in oggetto in relazione alla disciplina del Regolamento Emittenti AIM Italia pubblicato da "Borsa Italiana S.p.A." fata precisazione che tale statuto sarà immediato all'articolo 5.1. per quanto concerne l'importo del capitale sociale e il numero degli azioni una volta completato l'aumento di capitale sociale di cui trattasi.
L'adozione di detto statuto sarà sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvio delle negoziazioni attualmente prevista entro la fine del corrente mese di giugno.
Esaurita la trattazione, il **Presidente** invita quindi l'assemblea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.
L'assemblea,
- udita l'esposizione del Presidente;
- preso atto della rinuncia, qui confermata, da parte di tutti i soci alla predisposizione della documentazione di cui all'art. 2441, co. 6, c.c.;
all'unanimità con voto espresso verbalmente per accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

1. - Di trasformare la Società dall'attuale forma di società a responsabilità limitata in società per azioni assumendo la nuova denominazione sociale di **"SEBINO S.p.A."**.
2. - Di approvare un nuovo testo di statuto sociale conforme al nuovo modello societario adottato, che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**, nel quale è stato previsto: ***(i)*** la riformulazione dell'oggetto sociale strumentale; ***(ii)*** la proroga della durata della società al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento); ***(iii)*** l'emissione di azioni prive di valore nominale espresso; **(iv)** la loro dematerializzazione, mentre rimangono immutati la sede e la data di chiusura degli esercizi sociali.
4. - Di dare atto che il capitale sociale dell'importo di euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) sarà suddiviso in numero 11.500.000 (undicimilioni cinquecentomila) azioni ordinarie, dematerializzate, senza indicazione del valore nominale e che tali azioni risulteranno di proprietà dei soci come segue:
** **"NEXUS I. S.R.L."**, n. **6.095.000 (seimilioninovantacinquemila)** azioni ordinarie;
** **Cadei Lucia**, n. **1.207.500 (unmilioneduecentosettemilacinquecento)** azioni ordinarie;
** **Cadei Maria Luisa**, n. **1.207.500 (unmilioneduecentosettemilacinquecento)** azioni ordinarie;
** **Cadei Giacomina**, n. **1.207.500 (unmilioneduecentosettemilacinquecento)** azioni ordinarie;
** **Cadei Elena**, n. **1.207.500 (unmilioneduecentosettemilacinquecento)** azioni ordinarie;

** **Giovanni Romagnoni**, n. **575.000 (cinquecentosettantacinquemila)** azioni ordinarie.

5. - Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, anche in via disgiunta fra loro e con ampia facoltà di subdelega, affinché provveda alle necessarie iscrizioni a libro soci ed all'emissione di numero 11.500.000 (undicimilionicinquecentomila) azioni ordinarie, dematerializzate, senza indicazione del valore nominale, da attribuirsi ai soci nella misura sopra indicata.

6. - Di dare atto che tutti i rapporti giuridici e le situazioni giuridiche facenti capo alla società, sia attivi che passivi, sia sostanziali che processuali, sia privati che pubblici, ivi comprese tutte le procure eventualmente conferite dalla Società, permangono in essere a nome della Società derivante dalla presente trasformazione, in virtù del principio di continuità dei rapporti giuridici di cui all'art. 2498 c.c..

7. - Di dare atto della permanenza in carica degli attuali componenti del consiglio di amministrazione, riducendo l'originaria durata del loro mandato a tre esercizi, e precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), confermando a ciascuno le deleghe attribuite.

8. - Di nominare il Collegio Sindacale, al quale è demandato il solo controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 2397 e seguenti del codice civile, che resterà in carica per tre esercizi e così fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, a comporre il quale vengono nominati i signori:

-- **Guido Sesani**, nato a Venezia il 5 marzo 1955 e domiciliato ai fini della carica in via Enrico Mattei 28, Madone (BG), Presidente del Collegio Sindacale;

-- **Marco Birolini**, nato a Alzano Lombardo il 9 agosto 1974 e domiciliato ai fini della carica in via Enrico Mattei 28, Madone (BG), Sindaco effettivo;

-- **Enrico Sauro**, nato a Verona il 30 settembre 1966 e domiciliato ai fini della carica in via Enrico Mattei 28, Madone (BG), Sindaco effettivo;

-- **Paolo Trevisanato**, nato a Venezia il 21 luglio 1972 e domiciliato ai fini della carica in via Enrico Mattei 28, Madone (BG), Sindaco supplente; e

-- **Gabriella Massagni**, nata a Firenze il 8 agosto 1956 e domiciliata ai fini della carica in via Enrico Mattei 28, Madone (BG), Sindaco supplente.

9. - Di fissare l'emolumento dei Sindaci, nella misura di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) lordi annui per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 10.000,00

(diecimila virgola zero zero) lordi annui per ciascuno dei Sindaci effettivi.

10. - Di conferire alla società "BDO Italia S.p.A.", l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre per il triennio relativo agli esercizi 2019/2021 ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, così come delle ulteriori attività di cui alla proposta descritta in narrativa, alle condizioni e secondo i termini meglio previsti ed identificati nella proposta già conservata agli atti della Società e già precedentemente approvata dall'assemblea dei soci, e di determinare in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) per singolo esercizio, il corrispettivo spettante alla società di revisione "BDO Italia S.p.A." per l'intera durata dell'incarico.

11. - Di dare ampio mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta fra loro, con piena facoltà di subdelega a terzi, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto quivi deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

12. - Di conferire ampio mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, con piena facoltà di subdelega a terzi, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto quivi deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

13. - Di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di euro 5.750.000 (cinquemilionisettecentocinquantamila), importo inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, mediante emissione di massime n. 2.395.000 (duemilionitrecentonovantacinquemila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da liberarsi con conferimento in denaro, alle seguenti condizioni:

-- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria che verrà determinato dal consiglio di amministrazione non dovrà essere inferiore alla c.d. "*parità contabile*";

-- le azioni di nuova emissione vengono offerte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c, per un importo massimo di nominali euro 5.750.000 (cinquemilionisettecentocinquantamila), importo inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo:

a) "investitori qualificati", quali definiti dagli artt. 100 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 34-*ter* del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35, co. 1, lettera d), del Regolamento adottato

dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307 nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2(1)(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità); e

b) altre categorie di investitori, in ogni caso con modalità tali per quantità del Collocamento Istituzionale e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle sopra menzionate disposizioni e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo (il "**Collocamento Istituzionale**");

-- il prezzo delle azioni di nuova emissione e, di conseguenza, il numero delle stesse verrà stabilito dall'organo amministrativo in prossimità dell'offerta, di guisa che il prezzo unitario di emissione sia almeno pari al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società;

-- il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, viene fissato al 31 dicembre 2020 e comunque entro la data ultima per l'esercizio della *Greenshoe*;

-- le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare;

-- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto;

-- viene aggiunta all'articolo 2.1.1 dello statuto sociale testè approvato ed allegato sub. "A" la seguente clausola transitoria:

"L'assemblea straordinaria in data 1 giugno 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per l'importo complessivo di nominali Euro 5.750.000 (cinquemilionisettecentocinquantamila), mediante emissione di massimi n. 2.395.000 (duemilionitrecentonovantacinquemila) azioni ordinarie, senza valore nominale, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020."

Fermo ed invariato il resto dell'articolo.

14. - Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente ad ogni suo componente, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per determinare, sentito il *Global Coordinator*, un'ulteriore quota di azioni a servizio del collocamento istituzionale degli Strumenti Finanziari, a mezzo di un'opzione di prestito titoli a

copertura e servizio dell'eventuale sovra-allocazione di azioni (c.d. *over-allotment option*) che saranno offerte dal socio **"Nexus I. S.r.l."**, nonché la facoltà di concedere una opzione di sottoscrizione al *Global Coordinator* ai fini della stabilizzazione del titolo, ove il relativo prezzo scenda ad un livello inferiore rispetto al prezzo di offerta, nei termini consentiti dalla normativa vigente (l'"**Opzione Greenshoe**").

15. - Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente ad ogni suo componente, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale sociale nei tempi più opportuni, per determinare i termini, le modalità e le altre condizioni di emissione, con facoltà, in particolare, di stabilire il puntuale ammontare dell'aumento di capitale ed il sovrapprezzo delle azioni da emettere, ivi compresa l'allocazione del prezzo di emissione delle azioni tra valore nominale ed eventuale sovrapprezzo, nonché di determinare in prossimità dell'offerta, il prezzo definitivo di offerta tenendo conto, tra l'altro, (i) dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo, (ii) delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, tenendo conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello nazionale e internazionale, (iii) delle condizioni del mercato mobiliare nazionale ed internazionale e (iv) della qualità e quantità delle adesioni all'offerta pervenute nell'ambito del collocamento, ad un valore minimo non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società e, comunque, non inferiore ad ogni limite disposto da disposizioni normative e regolamentari applicabili.

16. - Di emettere, **subordinatamente all'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società sull'AIM Italia**, massimi n. 2.395.000 (duemilionitrecentonovantacinquemila) Warrant da abbinarsi a tutte le azioni di nuova emissione rivenienti dal suddetto Aumento di Capitale alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, in ragione di n. 1 Warrant per ogni n. 1 azione ordinaria, il tutto secondo le modalità e i termini indicati nella bozza del regolamento dei Warrant come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "B", che viene approvato dall'assemblea in bozza. I Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 83-bis TUF, al fine della loro negoziazione sull'AIM Italia.

17. - Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente ad ogni suo componente, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per (i) finalizzare il

regolamento dei Warrant, approvato in bozza dall'odierna assemblea dei soci; (ii) fissare il numero definitivo dei Warrant in ragione di n. 1 Warrant per ogni n. 1 azioni ordinarie.

18. - Di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila), inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime numero n. 479.000 (quattrocentosettantanovemila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 5 Warrant posseduti, alle seguenti condizioni:

-- le azioni ordinarie del presente aumento potranno essere sottoscritte durante i periodi di esercizio dei Warrant previsti nel relativo Regolamento, entro il termine finale del giorno 31 luglio 2023, fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile;

-- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria è pari: (i) per il primo periodo di esercizio, al prezzo di collocamento delle azioni ordinarie nell'ambito della quotazione, maggiorato del 20% (venti per cento); (ii) per il secondo periodo di esercizio, al prezzo di esercizio del primo periodo di esercizio maggiorato del 10% (dieci per cento); (iii) per il terzo periodo di esercizio, al prezzo di esercizio del secondo periodo di esercizio maggiorato del 10% (dieci per cento), da liberare integralmente al momento della sottoscrizione;

-- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, nei termini che verranno stabiliti dal Regolamento dei Warrant, salvi gli adempimenti di legge;

-- viene aggiunta all'articolo 2.1.1 dello statuto sociale testè approvato e allegato sub. "A" e all'articolo 5.30 dell statuto allegato sub. "B" la seguente clausola transitoria:

"L'assemblea straordinaria in data 1 giugno 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila), inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime numero n. 479.000 (quattrocentosettantanovemila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 5 Warrant posseduti, alle seguenti condizioni:

-- le azioni ordinarie del presente aumento potranno essere sottoscritte durante i periodi di esercizio dei Warrant previsti nel relativo Regolamento, entro il termine finale del giorno 31 luglio 2023, fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile";".

Fermo ed invariato il resto dell'articolo.

19. - Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, con ampia facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale sociale nei tempi più opportuni, per determinare i termini, le modalità e le altre condizioni di emissione, con facoltà, in particolare, di stabilire il puntuale ammontare degli aumenti di capitale [ed il sovrapprezzo delle azioni da emettere], il tutto secondo le modalità e i termini indicati nel regolamento dei Warrant allegato al presente verbale sotto la lettera "D".

20. - Di approvare, **subordinatamente all'avvio delle negoziazioni come proposto dal Presidente**, un nuovo testo di statuto sociale che si trova allegato al presente verbale sotto la lettera "C", che entrerà in vigore a partire appunto dal primo giorno di negoziazioni degli strumenti finanziari della società, il quale contiene gli adeguamenti necessari per la Quotazione in oggetto in relazione alla disciplina del Regolamento Emittenti AIM Italia pubblicato da "Borsa Italiana S.p.A.". Ove alla data del 31 dicembre 2020 le azioni della società non siano negoziate sul mercato AIM Italia, lo statuto qui adottato non entrerà in vigore e la presente deliberazione sarà inefficace ad ogni effetto di legge.

21. - Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, con ampia facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per il compimento di tutti gli atti ed i negozi necessari e/o opportuni per dare esecuzione a quanto qui deliberato e quindi, a titolo meramente esemplificativo, conformemente alle prassi di queste operazioni ed alle esigenze di mercato, il potere di: ***(i)*** presentare la domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, unitamente ai relativi allegati (ivi incluso il documento di ammissione); ***(ii)*** offrire le azioni ad investitori qualificati come individuati d'intesa con il Nominated Adviser e il Global Coordinator, fermo restando che in ogni caso l'offerta non costituirà un'offerta al pubblico; ***(iii)*** determinare i tempi, le modalità, i termini (ivi incluso il numero di azioni da emettere e, quindi, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale sociale) e le condizioni del collocamento, ivi incluso il prezzo di offerta, stabilendo

che occorrerà comunque una delibera del consiglio di amministrazione per la determinazione del prezzo di offerta delle azioni; ***(iv)*** provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, dello statuto portante le modificazioni sopra deliberate e del nuovo statuto che contiene gli adeguamenti necessari per la Quotazione, con facoltà di apportare, agli statuti medesimi e/o al Regolamento *Warrant Sebino 2020-2023* quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o per l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, anche da parte di Borsa Italiana S.p.A. e/o di qualsivoglia Autorità competente, con facoltà altresì di provvedere al deposito di detto nuovo statuto presso il Registro delle Imprese, una volta che esso avrà assunto efficacia, ultimando il testo medesimo con i dati allo stato non noti; ***(v)*** compiere tutto quanto necessario e opportuno per il perfezionamento e l'esecuzione delle operazioni di cui alle presenti deliberazioni, ivi compresi quelli di ricevere le dichiarazioni di sottoscrizione delle azioni, anche per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, ricevere il pagamento delle azioni di nuova emissione, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile (con particolare riguardo agli artt. 2444 e 2436, comma 6, c.c.) e dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché fare quant'altro necessario od opportuno per la completa e corretta esecuzione delle deliberazioni e del progetto di negoziazione, ivi compresa la soppressione delle clausole transitorie introdotte nello statuto sociale una volta divenute superflue.

******

Dopo di che nulla più essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 18:50.

Il comparente in relazione alla intervenuta trasformazione della società e alla modifica della denominazione sociale, dà atto che la società medesima è titolare dei seguenti beni immobili, mobili registrati, marchi, brevetti o partecipazioni sociali:

BENI IMMOBILI

In Comuni di Madone (BG), Martinengo (BG) e Lumezzane (BS), unità immobiliari quali meglio identificate nelle visure catastali che in unica fascicolazione si allegano al presente atto sotto la lettera "D".

AUTOVEICOLI

Autoveicoli quali risultanti dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "E".

MARCHI

Marchio registrato n. 017870979 il 19 luglio 2018,

figurativo a colori, relativo a "SEBINO Fire and Security" con scadenza al giorno 8 marzo 2028.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Quota rappresentativa del 100% (cento per cento) del capitale sociale di "SEBINO FIRE PROTECTION AND DETECTION SRL", di diritto rumeno, n. di registrazione 25623233.

Il comparente dispensa espressamente me notaio dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, su ventidue facciate di undici fogli, ho dato lettura al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e cinquanta.

F.TO AMIGONI FRANCO

F.TO CIRO DE VIVO NOTAIO

ALLEGATO "A" AL
N. 57529 DI REP.
N. 28017 DI RACC.

Sebino S.p.A.

Statuto Sociale

Indice

1.	**Definizioni – Denominazione – Sede – Oggetto – Durata**		**1**
	1.1	Definizioni	1
	1.2	Denominazione	1
	1.3	Sede	1
	1.4	Oggetto	2
	1.5	Durata	4
2.	**Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni**		**4**
	2.1	Capitale	4
	2.2	Obbligazioni e strumenti finanziari	5
	2.3	Patrimoni destinati	5
	2.4	Finanziamenti	6
3.	**Trasferimento delle Azioni**		**6**
	3.1	Principi generali	6
	3.2	Diritto di Prelazione	6
4.	**Recesso**		**8**
5.	**Assemblea**		**8**
	5.1	Competenze dell'assemblea	8
	5.2	Convocazione dell'assemblea	9
	5.3	Assemblee di seconda e ulteriore convocazione	9
	5.4	Assemblea totalitaria	9
	5.5	Rappresentanza del Socio in assemblea	10
	5.6	Presidenza e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.	10
	5.7	Quorum	11
	5.8	Assemblee speciali	11
6.	**Amministrazione – Rappresentanza**		**12**
	6.1	Composizione e nomina del consiglio di amministrazione	12
	6.2	Presidente del consiglio di amministrazione, organi delegati e rappresentanza sociale	12
	6.3	Convocazione del consiglio di amministrazione	13
	6.4	Poteri e deliberazioni del consiglio di amministrazione	13
	6.5	Remunerazione degli amministratori	14
7.	**Collegio sindacale**		**14**
8.	**Revisione legale dei conti**		**15**
9.	**Bilancio – Utili e Riserve**		**15**
10.	**Scioglimento e liquidazione**		**15**

11. Foro Competente 15

12. Rinvio 16

13. Comunicazioni e computo dei termini 16

1. Definizioni – Denominazione – Sede – Oggetto – Durata

1.1 Definizioni

1.1.1 Ai fini del presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

(a) "**Azioni**" ha il significato di cui al paragrafo 2.1.3;

(b) "**Azioni da Trasferire**" ha il significato di cui al paragrafo 3.2.1;

(c) "**Azioni non Vendute**" ha il significato di cui al paragrafo 3.2.6;

(d) "**Azioni Ordinarie**" ha il significato di cui al paragrafo 2.1.3;

(e) "**Azionista Cedente**" ha il significato di cui al paragrafo 3.2.1;

(f) "**Azionista Ricevente**" ha il significato di cui al paragrafo 3.2.1(a);

(g) "**Azionisti**" o "**Soci**" indica i titolari di una o più Azioni;

(h) "**Codice Civile**" o "**c.c.**" indica il Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 262, come di volta in volta modificato;

(i) "**Comunicazione di Esercizio**" ha il significato di cui al paragrafo 3.2.1(b);

(j) "**Comunicazione di Offerta**" ha il significato di cui al paragrafo 3.2.1(a);

(k) "**Diritto di Prelazione**" ha il significato di cui al paragrafo 3.2.1(b);

(l) "**Giorno Lavorativo**" indica ciascun giorno di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali gli istituti di credito non sono di regola aperti a Milano per l'esercizio della loro normale attività;

(m) "**Offerta di Acquisizione**" ha il significato di cui al paragrafo 3.2.1;

(n) "**Società**" indica Sebino S.p.A., con sede legale in Madone (BG), Italia;

(o) "**Statuto**" indica il presente statuto della Società;

(p) "**Terzo Acquirente**" ha il significato di cui al paragrafo 3.2.1(a)(i);

(q) "**TUF**" indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

(r) "**Vincolo**" indica qualsivoglia pegno, ipoteca, vincolo, privilegio, usufrutto, onere, gravame, diritto di prelazione, ovvero qualsiasi altro diritto di terzi.

1.1.2 Le definizioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1 si applicheranno sia al singolare che al plurale.

1.2 Denominazione

1.2.1 È costituita una società per azioni avente la denominazione

"Sebino S.p.A."

1.3 Sede

1.3.1 La Società ha sede in Madone (BG), Italia.

1.3.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

1.3.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

1.4 Oggetto

1.4.1 La Società ha per oggetto sociale la realizzazione, installazione, riparazione, manutenzione e progettazione di tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, nessuno escluso, con particolare riguardo a:

(a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto interno, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

(b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;

(c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;

(d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

(e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

(f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

(g) impianti di protezione antincendio.

In particolare la Società ha come oggetto prestazioni relative a:

- l'installazione, riparazione, manutenzione, lavorazione, produzione, trasformazione, progettazione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, importazione ed esportazione di tutti i componenti e pezzi di ricambio, accessori e derivati necessari od utili alla realizzazione dei predetti impianti, siano essi civili od industriali, con riferimento ad esempio ad impianti di: videosorveglianza, telesorveglianza, videocontrollo, controllo accessi, antintrusione, antifurto, antirapina, antincendio, rilevazione fumoincendio-gas, spegnimento e antideflagranti, idrici e sanitari, meccanici, riscaldamento e condizionamento, citofonia, videocitofonia, sistemi telefonici e telematici, elettrici, automazioni, radio tv ed impianti di produzione e trasporto del segnale audio video e digitale, domotici, impianti informatici di rete e trasmissione dati, impianti telefonici;

- l'attività di progettazione, supervisione, realizzazione, avviamento e collaudo di sistemi ed impianti tecnici, meccanici ed elettrici, per realizzazioni civili ed industriali in genere;

- l'attività di progettazione, supervisione, realizzazione, avviamento e collaudo di sistemi ed impianti per il controllo del rischio e la mitigazione dei danni da incendio, in costruzioni industriali e civili;

- l'attività di manutenzione, revisione ed aggiornamento di impianti tecnici, meccanici ed elettrici e relative apparecchiature in ambito industriale e civile;

- l'attività di studio di fattibilità, di analisi tecnico-economica, fino alla produzione di documenti ed elaborati tecnici, per interventi realizzativi di impianti di sicurezza in generale ed, in particolare, di impianti di rilevazione e spegnimento di incendio e impianti di sanificazione;

- l'attività di vendita, manutenzione, revisione, ricarica ed installazione di estintori ed apparecchiature antincendio di tutti i tipi nonché alla vendita, manutenzione, revisione ed installazione di apparecchiature e mezzi di antinfortunistica;

- l'attività di consulenza, perizie e pratiche relative alla prevenzione incendi, con la precisazione che nel caso in cui tali attività riguardino attività professionali che la legge riserva agli iscritti ad Albi Professionali, le stesse verranno, in concreto, svolte da professionisti in tal senso abilitati, che dovranno essere espressamente indicati nei documenti, atti e contratti di riferimento;

- l'attività di promozione tecnica e consulenza, presso studi di ingegneria e progettazione, nonché presso i potenziali utilizzatori finali, di prodotti e tecnologie innovative nel settore di riferimento dell'impiantistica tecnica, meccanica ed elettrica, in ambiti civili ed industriali.

Inoltre, la Società ha ad oggetto la progettazione, la fabbricazione, il commercio, la locazione (non finanziaria) e/o noleggio di apparecchiature, macchinari e attrezzature per tutti i tipi di industria, compresi ricambi e loro parti, prodotti connessi e complementari.

La Società potrà, per lo svolgimento della propria attività, dove previsto dalla normativa vigente, servirsi di professionisti regolarmente iscritti ad Albi Professionali, ai quali la stessa fornirà i necessari supporti operativi ed organizzativi, ai sensi di legge in materia.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie e/o utili; potrà, altresì, finanziare le società del gruppo di appartenenza, o essere finanziata da società del gruppo di appartenenza, nonché prestare avalli, fideiussioni e altre garanzie (anche reali, tipiche o atipiche) anche a favore di terzi, purché tale attività sia svolta in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nell'interesse di società del gruppo di appartenenza. Inoltre, la Società potrà, al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio in Italia e all'estero, in misura non prevalente e senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentare vigenti.

Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 1.4 potranno essere esercitate in Italia e all'estero, direttamente dalla Società o indirettamente per tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative, costituite o costituende nelle forme previste dal diritto italiano o di altri Paesi.

1.4.2 Sono tassativamente escluse:

- ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;
- attività riservate ai soggetti iscritti in albi professionali;
- qualsiasi attività di intermediazione;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;
- le attività riservate ai sensi del TUF.

1.5 Durata

1.5.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).

1.5.2 La durata potrà essere prorogata e la Società potrà essere trasformata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci. È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società, ai sensi dell'art. 2437, comma 2 del Codice Civile

2. Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni

2.1 Capitale

2.1.1 Il capitale sociale è di Euro 1.150.000,00 (un milione centocinquantamila), suddiviso in numero 11.500.000 (undici milioni cinquecentomila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale.

"L'assemblea straordinaria in data 1 giugno 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per l'importo complessivo di nominali Euro 5.750.000 (cinquemilionisettecentocinquantamila), mediante emissione di massimi n. 2.395.000 (duemilionitrecentonovantacinquemila) azioni ordinarie, senza valore nominale, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020."

*****

"L'assemblea straordinaria in data 1 giugno 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila), inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime numero n. 479.000 (quattrocentosettantanovemila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 5 Warrant posseduti, alle seguenti condizioni:

-- le azioni ordinarie del presente aumento potranno essere sottoscritte durante i periodi di esercizio dei Warrant previsti nel relativo Regolamento, entro il termine finale del giorno 31 luglio 2023, fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile".

******

2.1.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

2.1.3 Nel caso di comproprietà di una azione i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

2.1.4 L'assemblea straordinaria dei Soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.

2.1.5 Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

2.1.6 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque anni) dalla data della deliberazione.

2.1.7 In caso di aumento di capitale saranno emesse azioni di tutte le categorie di azioni già in circolazione al momento dell'adozione della delibera di aumento. Le nuove azioni saranno emesse, per ciascuna categoria, in misura proporzionale al numero di azioni di ciascuna categoria già in circolazione e sarà riservato ai Soci il diritto di opzione in relazione alle azioni della rispettiva categoria, in proporzione alle azioni possedute alla data della delibera.

2.1.8 In caso di emissione da parte della Società di strumenti finanziari partecipativi, sarà riservato ai Soci un diritto di opzione su di essi, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale della Società alla data della delibera di emissione.

2.1.9 In sede di aumento del capitale sociale è derogato il disposto dell'art. 2342 del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

2.2 Obbligazioni e strumenti finanziari

2.2.1 La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "*cum warrant*", ordinarie o indicizzate, nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-*ter* del Codice Civile.

2.2.2 I titolari di obbligazioni provvedono, con le forme, le maggioranze e le modalità previste dalla legge, alla nomina di un rappresentante comune, cui spettano i poteri previsti dalla legge.

2.2.3 All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 5.8 del presente Statuto.

2.2.4 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

2.3 Patrimoni destinati

2.3.1 L'organo amministrativo può:

- costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-*bis*, lett. a), del codice civile;
- convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi ai sensi dell'art. 2447-*bis*, lett. b), del codice civile.

2.3.2 I patrimoni destinati ai sensi dell'art. 2447-*bis*, lett. a), del codice civile non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto.

2.3.3 La delibera per la costituzione dei patrimoni di cui all'art. 2447-*bis*, comma 1, lett. a) del codice civile, che dovrà contenere gli elementi previsti dall'art. 2447-*ter* del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo. La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis, lett. b), del codice civile.

2.4 Finanziamenti

La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, ivi inclusi versamenti in conto capitale a fondo perduto, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

3. Trasferimento delle Azioni

3.1 Principi generali

3.1.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi che a causa di morte nei limiti di cui al presente Articolo 3.

3.1.2 I trasferimenti di Azioni posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Statuto saranno privi di efficacia nei confronti della Società. Il relativo acquirente non avrà titolo a essere iscritto come Azionista nel libro soci della Società né ad esercitare i diritti di voto e gli altri diritti amministrativi afferenti alle Azioni.

3.2 Diritto di Prelazione

3.2.1 Qualora un Azionista (l'"**Azionista Cedente**") intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni (le "**Azioni da Trasferire**") ad un soggetto terzo sulla base di un'offerta per l'acquisizione di tali Azioni da Trasferire (l'"**Offerta di Acquisizione**"), si applicheranno le seguenti previsioni:

(a) l'Azionista Cedente dovrà dare comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Offerta**") a ciascun Azionista (ciascuno, un "**Azionista Ricevente**") e al presidente

del consiglio di amministrazione della propria intenzione di accettare l'Offerta di Acquisizione:

(i) specificando (1) il nome e gli ulteriori dati identificativi del prospettato terzo acquirente (il "**Terzo Acquirente**"), (2) il numero di Azioni da Trasferire, (3) il prezzo (o diverso corrispettivo) offerto;

(ii) contenente in allegato copia dell'Offerta di Acquisizione; e

(iii) contenente un'offerta irrevocabile da parte dell'Azionista Cedente di vendere, subordinatamente all'esercizio del Diritto di Prelazione di cui al presente paragrafo 3.2.1, tutte (e non meno di tutte) le Azioni da Trasferire a ciascun Azionista Ricevente, *pro quota* (escludendo dal calcolo le azioni dell'Azionista Cedente), ai medesimi termini e condizioni dell'Offerta di Acquisizione;

(b) ciascun Azionista Ricevente avrà il diritto (il "**Diritto di Prelazione**") di acquistare tutte (e non meno di tutte) le Azioni da Trasferire, *pro quota* (escludendo dal calcolo le Azioni dell'Azionista Cedente), al prezzo e agli altri termini e condizioni di cui all'Offerta di Acquisizione, inviando all'Azionista Cedente (e per conoscenza a tutti gli atri Azionisti e al presidente del consiglio di amministrazione) una comunicazione scritta contenente l'accettazione dell'offerta di vendita contenuta nella Comunicazione di Offerta (la "**Comunicazione di Esercizio**"). La Comunicazione di Esercizio dovrà essere inviata – a pena di decadenza – entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Offerta.

3.2.2 Il Diritto di Prelazione deve essere esercitato per il prezzo indicato dall'Azionista Cedente indicato nella Comunicazione di Offerta; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi degli Azionisti Riceventi che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare il Diritto di Prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo delle Azioni da Trasferire sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal collegio arbitrale di cui appresso, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonchè del prezzo e delle condizioni offerti dal Terzo Acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società.

3.2.3 Qualora la Comunicazione di Esercizio non venga tempestivamente inviata da tutti gli Azionisti Riceventi ai sensi del precedente paragrafo 3.2.1(b), l'Azionista Cedente sarà libero di trasferire tutte (e non meno di tutte) le Azioni da Trasferire al Terzo Acquirente ai termini e condizioni indicati nell'Offerta di Acquisizione entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal decorso del termine per l'invio della Comunicazione di Esercizio di cui al precedente paragrafo 3.2.1(b); qualora le Azioni da Trasferire non vengano trasferite al Terzo Acquirente entro i

termini sopra stabiliti, il trasferimento delle Azioni da Trasferire sarà nuovamente soggetto alla procedura e alle previsioni del presente paragrafo 3.2.

3.2.4 Qualora il Diritto di Prelazione sia esercitato secondo i termini e le modalità di cui al precedente paragrafo 3.2.1(b), il trasferimento delle Azioni da Trasferire all'Azionista Ricevente e il pagamento del prezzo avverrà presso la sede della Società – ovvero nel diverso luogo che il trasferente e il trasferitario concordino per iscritto – entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di scadenza del termine per l'invio della Comunicazione di Esercizio.

3.2.5 Qualora il Diritto di Prelazione venga esercitato da tutti gli Azionisti Riceventi, le Azioni da Trasferire saranno trasferite ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della Società, escludendo dal calcolo le Azioni dell'Azionista Cedente. Qualora taluno degli Azionisti Riceventi non eserciti il Diritto di Prelazione, il diritto degli altri Azionisti Riceventi si accrescerà in via tra loro proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale della Società, salvo che vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio del Diritto di Prelazione loro spettante.

3.2.6 Qualora, a seguito del mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte di tutti o parte degli Azionisti Riceventi, una o più Azioni da Trasferire risultino non vendute (le "**Azioni non Vendute**"), l'Azionista Cedente avrà il diritto di trasferire tutte (e non meno di tutte) le Azioni non Vendute al Terzo Acquirente ai termini e alle condizioni indicati nell'Offerta di Acquisizione entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal giorno indicato al paragrafo 3.2.4 in cui le Azioni da Trasferire sono state trasferite.

3.2.7 Qualora nella comunicazione sia indicato come Terzo Acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il Diritto di Prelazione in concorso con gli altri Soci.

3.2.8 In caso di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali limitati sulla partecipazione il diritto di voto dovrà permanere in capo al cedente.

3.2.9 Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste dal presente paragrafo 3.2 non sono applicabili:

(a) quando il cessionario *ex* art. 2359 Codice Civile è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;

(b) quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge o nel caso di ri-trasferimento da parte delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario;

(c) quando il trasferimento avvenga a favore di un parente di primo grado (genitore o figlio/a) o del coniuge del cedente.

3.2.10 Per "trasferimento" si intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione nonchè gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali (es., pegno o usufrutto) sulla partecipazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i Soci acquisteranno la partecipazione versando all'Azionista Traferente

il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore o dal collegio arbitrale.

4. Recesso

Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

Non compete, pertanto, il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio del recesso valgono le disposizioni previste dagli articoli 2437 ss. del Codice Civile.

5. Assemblea

5.1 Competenze dell'assemblea

5.1.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

5.1.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

5.1.3 L'assemblea su richiesta del consiglio di amministrazione potrà autorizzare gli amministratori al compimento di determinate operazioni fermo restando in ogni caso la responsabilità degli stessi per gli atti compiuti quantunque autorizzati dall'assemblea.

5.1.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

5.1.5 Ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del codice civile, l'assemblea straordinaria può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente statuto.

5.2 Convocazione dell'assemblea

5.2.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società per deliberare sugli oggetti di cui all'articolo 2364 Codice Civile.

5.2.2 L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato.

5.2.3 L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia.

5.2.4 L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Soci, agli amministratori e ai sindaci, potrà essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e inviato con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

5.2.5 L'avviso di convocazione deve contenere le materie all'ordine del giorno e la indicazione del luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati in via telematica, il giorno e l'ora della riunione e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

5.3 Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

5.3.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo n. 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

5.3.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

5.4 Assemblea totalitaria

5.4.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

5.4.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5.4.3 Nell'ipotesi di cui al paragrafo 5.4.1, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

5.5 Rappresentanza del Socio in assemblea

5.5.1 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

5.5.2 Ogni Socio potrà farsi rappresentare da un altro Socio o da persona estranea, purché non sia socio illimitatamente responsabile o amministratore o dipendente di altra Società avente oggetto analogo, anche mediante semplice delega scritta apposta sullo stesso avviso di convocazione.

5.5.3 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

5.5.4 Se il Socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il Socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

5.5.5 Si applicano i limiti di cui all'art. 2372, comma 6 c.c. o le diverse disposizioni di legge *pro tempore* vigenti.

5.5.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società, né alle società da esse controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

5.6 Presidenza e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione.

5.6.1 La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza o impedimento, alla persona eletta dalla maggioranza dei presenti in assemblea. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

5.6.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, eletto dalla maggioranza dei presenti in assemblea. Nelle assemblee straordinarie e, in ogni caso, quando l'organo amministrativo o presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio designato a tal fine dal presidente.

5.6.3 La constatazione del diritto di intervento alle assemblee e della regolarità delle deleghe è di competenza del presidente.

5.6.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio conferenza o in video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, che siano accertate inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che sia consentito agli intervenuti la partecipazione in tempo reale alla discussione, alla verbalizzazione, alla votazione e alla proclamazione dei risultati della votazione. I luoghi audio o audio-video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui l'assemblea si tenga in audio conferenza o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

5.6.5 La riunione si intenderà svolta nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

5.6.6 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

5.6.7 Il verbale deve indicare:

(a) la data dell'assemblea;

(b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

(c) le modalità e i risultati delle votazioni;

(d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

(e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5.7 Quorum

5.7.1 L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

5.7.2 Tutte le deliberazioni assembleari obbligano anche i Soci assenti o dissenzienti.

5.8 Assemblee speciali

5.8.1 Se esistono più categorie di Azioni in circolazione o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

5.8.2 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea e di Soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

5.8.3 L'assemblea spèciale:

(a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della Società;

(b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea dei Soci che modificano i diritti degli Azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

(c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

(d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli Azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

(e) delibera sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce;

(f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

5.8.4 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della Società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

5.8.5 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla assemblea della Società.

5.8.6 La Società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

5.8.7 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

5.8.8 Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile o le diverse disposizioni di legge *pro tempore* vigenti.

5.8.9 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile o le diverse disposizioni di legge *pro tempore* vigenti..

5.8.10 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

6. Amministrazione – Rappresentanza

6.1 Composizione e nomina del consiglio di amministrazione

6.1.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri che possono essere scelti anche fra persone che non siano Soci.

6.1.2 La nomina degli amministratori e la determinazione del loro numero spetta all'assemblea; essi durano in carica da uno a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

6.1.3 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante

cooptazione del candidato da parte del consiglio di amministrazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

6.1.4 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

6.1.5 Non potrà essere eletto amministratore chi esercita per conto proprio od altrui, una attività concorrente con quella della Società o chi partecipi come socio illimitatamente responsabile ad altra Società concorrente.

6.2 Presidente del consiglio di amministrazione, organi delegati e rappresentanza sociale

6.2.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, quando a ciò non abbia provveduto direttamente la stessa assemblea ordinaria, che dura in carica per l'intera durata del mandato del consiglio. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione può altresì nominare un vice-presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente.

6.2.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo..

6.2.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

6.2.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

6.2.5 La firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione è devoluta al presidente e al o ai consiglieri delegati se nominati, o altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio di amministrazione nell'ambito dei poteri loro delegati.

6.3 Convocazione del consiglio di amministrazione

6.3.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.

6.3.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi – mediante lettera, o posta elettronica con prova del ricevimento – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.

6.3.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tale caso, non è necessario che il presidente e il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo.

6.3.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

6.4 Poteri e deliberazioni del consiglio di amministrazione

6.4.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

6.4.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (iv) riduzione del capitale a seguito di recesso; (v) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (vi) fusioni e scissioni, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile.

6.4.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

6.4.4 Per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si intende delegato il presidente o l'amministratore delegato se nominato.

6.5 Remunerazione degli amministratori

6.5.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta, oltre l'eventuale compenso fissato dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

6.5.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

6.5.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

6.5.4 L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, il tutto anche sottoforma di una percentuale di partecipazione agli utili.

7. Collegio sindacale

7.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

7.2 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, dura in carica un triennio ed è rieleggibile. L'assemblea che nomina il collegio sindacale ne fissa l'emolumento e ne designa il presidente.

7.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

7.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

7.5 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

7.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 5.6 del presente Statuto.

8. Revisione legale dei conti

Il controllo contabile sulla Società può essere affidato, ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del Codice Civile, al collegio sindacale o ad un revisore contabile o ad una Società di revisione. Nel caso in cui la Società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e/o sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, come previsto dall'art. 2409-*bis* del Codice Civile.

9. Bilancio – Utili e Riserve

9.1 Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le forme e modalità stabilite dalla legge dovranno, a cura del consiglio di amministrazione, essere compilati l'inventario e il bilancio col conto profitti e perdite, che insieme alla relazione del consiglio di amministrazione ed a quella dei sindaci, saranno sottoposti all'approvazione della assemblea ordinaria.

9.2 L'utile netto di ciascun esercizio sociale, salva diversa disposizione di legge limitativa, sarà ripartito come segue:

(a) al fondo riserva legale quanto fissato per legge;

(b) il restante alle Azioni ovvero a riserva di utili secondo quanto stabilito dagli Azionisti in sede di approvazione del bilancio.

9.3 Ciò sempre che l'assemblea non deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure di non mandare a nuovo, in tutto o in parte, l'utile disponibile.

9.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui saranno divenuti esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.

10. Scioglimento e liquidazione

Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto nel presente statuto, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

11. Foro Competente

11.1 Qualunque controversia che sorgesse fra i Soci, oppure fra i Soci e la Società, anche durante il periodo di liquidazione, in dipendenza della interpretazione od esecuzione del presente Statuto sociale e che possa formare oggetto di compromesso, nonché sulla valutazione delle Azioni da trasferire che comunque abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere rimessa alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.

11.2 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

12. Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

13. Comunicazioni e computo dei termini

13.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

13.2 Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno fatte all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultanti dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede della Società.

ALLEGATO "B" AL
N. 57529 DI REP.
N. 28017 DI RACC.

REGOLAMENTO WARRANT SEBINO S.P.A. 2020-2023

REGOLAMENTO DEI "*WARRANT SEBINO S.P.A. 2020-2023*"

1. Definizioni

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato di seguito attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- "**AIM Italia**": indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana.

- "**Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant**": indica l'aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 1.700.000, mediante emissione in una o più *tranche* di massime n. 479.000 Azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., deliberato dall'assemblea della Società in data 1 giugno 2020, a servizio dell'esercizio dei "*Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023*".

- "**Azioni di Compendio**": indica le massime numero 479.000 Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale a Servizio dell'Esercizio dei Warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., deliberato dall'assemblea della Società in data 1 giugno 2020.

- "**Azioni**": indica le azioni ordinarie emesse dalla Società, prive di indicazione del valore nominale.

- "**Borsa Italiana**": indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.

- "**Consiglio di Amministrazione**": indica il consiglio di amministrazione di Sebino.

- "**Data di Avvio delle Negoziazioni**": indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.

- "**Dividendi Straordinari**": indicano le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che Sebino qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei risultati di esercizio.

- "**Giorno di Borsa Aperta**": indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.

- "**Intermediario Autorizzato**": indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

- "**Monte Titoli**": indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6.

- "**Offerta**": indica l'offerta finalizzata alla costituzione del flottante minimo ai fini dell'ammissione delle Azioni alle negoziazioni su AIM Italia rivolta a: (i) "investitori qualificati", quali definiti dagli artt. 100 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 34-ter del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35, co. 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307 nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) che siano

"investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2(1)(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità); e (ii) altre categorie di investitori, in ogni caso con modalità tali per quantità dell'offerta e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle sopra menzionate disposizioni e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.

- "**OPA**": ha il significato attribuito al paragrafo 3.8 del presente Regolamento.

- "**Periodo di Esercizio**": significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio ed il Terzo Periodo di Esercizio.

- "**Periodo di Esercizio Addizionale**": ha il significato attribuito al paragrafo 3.7.

- "**Periodo di Sospensione**": ha il significato attribuito ai paragrafi 3.11 e 3.12 del presente Regolamento.

- "**Prezzi di Esercizio**" significa, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell'articolo 5.

- "**Prezzo del Primo Periodo di Esercizio**" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo dell'Offerta incrementato del 20%, ossia Euro [•].

- "**Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio**" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo del Primo Periodo di Esercizio incrementato del 10%, ossia Euro [•].

- "**Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio**" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio incrementato del 10%, ossia Euro [•].

- "**Prezzo dell'Offerta**": significa il prezzo definitivo di offerta delle Azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio della operazione di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.

- "**Prezzo Ufficiale Giornaliero**": indica il prezzo medio ponderato per le relative quantità di Azioni negoziate durante la seduta giornaliera sull'AIM Italia, ovvero su un mercato regolamentato o su un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

- "**Primo Periodo di Esercizio**" significa il periodo ricompreso tra l'1 luglio e il 31 luglio 2021 compresi.

- "**Rapporto di Esercizio**": indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell'esercizio di ciascun Warrant, pari a n. 1 (un) Azione di Compendio ogni 5 (cinque) Warrant posseduti esercitati.

- "**Regolamento**" indica il presente regolamento dei *warrant* denominati "*Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023*".

- "**Sebino**" *ovvero* "**Società**": indica Sebino S.p.A., con sede legale in Madone (BG), via Enrico Mattei 28, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e Partita IVA 03678750161.

- "**Secondo Periodo di Esercizio**" significa il periodo ricompreso tra l'1 luglio e il 31 luglio 2022 compresi.

- "**Termine di Decadenza**": indica il giorno 31 luglio 2023.

- "**Terzo Periodo di Esercizio**": significa il periodo ricompreso tra l'1 luglio e il 31 luglio 2023 compresi.

- "**Warrant**": indica i *warrant* denominati "*Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023*", oggetto del presente regolamento, validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione del Rapporto di Esercizio.

2. Caratteristiche dei Warrant

2.1 I Warrant sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall'assemblea della Società del 1 giugno 2020.

2.2 I Warrant sono assegnati gratuitamente in ragione di n. 1 (uno) Warrant ogni 1 (una) a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito dell'Offerta e sono esercitabili a pagamento.

2.3 Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, i titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 5 (cinque) Warrant presentati per l'esercizio.

2.4 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.

2.5 I Warrant circoleranno e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a cui sono abbinati a partire dalla relativa data di assegnazione.

3. Esercizio dei Warrant

Modalità di esercizio dei Warrant

3.1 Fatta eccezione per i Periodi di Sospensione di cui ai paragrafi 3.10 e 3.11, i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio. A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai portatori degli stessi saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

3.2 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'Intermediario Autorizzato presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio. All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, *pro tempore* vigente negli Stati Uniti d'America.

3.3 Qualora i portatori dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i suddetti Warrant in ognuno degli eventuali successivi Periodi di Esercizio.

3.4 Le Azioni di Compendio, sottoscritte durante uno dei Periodi di Esercizio, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo all'ultimo Giorno di Borsa Aperta del relativo Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

3.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei portatori dei Warrant richiedenti, sul conto corrente della Società che sarà dalla stessa indicato.

3.6 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.

3.7 Il Consiglio di Amministrazione potrà, fatta eccezione per i Periodi di Sospensione di cui ai paragrafi 3.10 e 3.12, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 [quindici] e 60 [sessanta] Giorni di Borsa Aperta ("**Periodo di Esercizio Addizionale**") durante il quale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio.

3.8 Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto le Azioni ("**OPA**"), le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione con le medesime modalità di cui sopra e, in ogni caso, in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant di aderire all'OPA apportando le medesime Azioni di Compendio.

Esercizio dei Warrant anticipato e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

3.9 In deroga a quanto previsto al paragrafo 3.1 del presente Regolamento e fatta eccezione per i Periodi di Sospensione di cui ai paragrafi 3.11 e 3.12, i Warrant potranno essere esercitati anche anticipatamente rispetto ai, e/o al di fuori dei, Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;

b) qualora, ai sensi dello statuto sociale, sia promossa un'OPA sulle Azioni il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio;

c) qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo; e

d) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui al paragrafo 5.1(b)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

3.10 Nel caso di cui al precedente paragrafo 3.9, lettera (b) al fine di consentire ai titolari dei Warrant di aderire all'OPA, i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, nel periodo compreso tra il 1° (primo) e il 15° (quindicesimo) giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione dell'offerente avente a oggetto la decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere l'OPA.

3.11 Nei casi di cui al precedente paragrafo 3.9, lett. (a), , (c) e (d), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

Sospensione dell'esercizio dei Warrant

3.12 L'esercizio dei Warrant sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima.

3.13 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci della Società. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione

del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio. Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

4. Termine di decadenza e estinzione dei warrant

4.1 I Warrant dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Decadenza.

4.2 I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo, pertanto, privi di validità a ogni effetto.

4.3 Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal 1° (primo) giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere – per un numero di giorni pari alla durata residua del relativo Periodo di Esercizio – dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

5. Rettifiche in caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società

5.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:

(a) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche a servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant* – fermo il Rapporto di Esercizio – il Prezzo di Esercizio, sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$\{P_{cum} - P_{ex}\}$$

dove:

"P_{cum}" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni "*cum diritto*" e

"P_{ex}" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate "*ex diritto*";

(b) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;

(c) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio sarà aumentato, tutti proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea dei soci della

Società;

(d) riduzioni volontarie del capitale ai sensi dell'articolo 2445 del Codice Civile, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;

(e) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;

(f) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società incorporante o beneficiaria, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione, a seconda dei casi, previa deliberazione dell'assemblea dei soci della Società;

(g) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni, previa deliberazione dell'assemblea dei soci della Società; e

(h) distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il Rapporto di Esercizio, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo il valore dei Dividendi Straordinari.

5.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel paragrafo 5.1 del presente Regolamento, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente paragrafo 5.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini di esercizio dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al presente Regolamento – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant – le modificazioni e integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Esercizio.

6. Comunicazioni

6.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant, previste dal presente Regolamento, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare, di volta in volta, applicabile.

7. Regime fiscale

7.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale, di volta in volta, vigente e applicabile al singolo titolare.

8. Ammissione alle negoziazioni

8.1 La Società richiederà a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'AIM Italia. Successivamente potrà esserne richiesta l'ammissione a un mercato regolamentato ovvero a un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

8.2 Qualora, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, ovvero qualora le Azioni e/o Warrant venissero revocati dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del Regolamento saranno modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

8.3 Le previsioni di cui al paragrafo 8.2 non troveranno applicazione in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

9. Varie

9.1 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.

9.2 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate dalla maggioranza dai portatori dei Warrant. L'assemblea dei portatori dei Warrant delibera con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria.

9.3 Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto ha il diritto di acquistare i Warrant residui entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

9.4 Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 9.2 del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie e/o opportune – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant – al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

9.5 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

9.6 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

SEBINO®
FIRE AND SECURITY

ALLEGATO "C" AL
N. 57529 DI REP.
N. 28017 DI RACC.

Sebino S.p.A. - Statuto Sociale

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1. Denominazione

È costituita una società per azioni avente la denominazione "**Sebino S.p.A.**" (la "**Società**").

2. Sede

2.1 La Società ha sede in Madone (BG), Italia.

2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

2.2.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

3. Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto sociale la realizzazione, installazione, riparazione, manutenzione e progettazione di tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, nessuno escluso, con particolare riguardo a:

(a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto interno, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

(b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;

(c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;

(d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

(e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

(f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

(g) impianti di protezione antincendio.

(h) impianti di sanificazione ambienti

In particolare la Società ha come oggetto prestazioni relative a:

– l'installazione, riparazione, manutenzione, lavorazione, produzione, trasformazione, progettazione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, importazione ed esportazione di tutti

i componenti e pezzi di ricambio, accessori e derivati necessari od utili alla realizzazione dei predetti impianti, siano essi civili od industriali, con riferimento ad esempio ad impianti di: videosorveglianza, telesorveglianza, videocontrollo, controllo accessi, antintrusione, antifurto, antirapina, antincendio, rilevazione fumo, incendio, gas, spegnimento e antideflagranti, idrici e sanitari, meccanici, riscaldamento e condizionamento, citofonia, videocitofonia, sistemi telefonici e telematici, elettrici, automazioni, radio tv ed impianti di produzione e trasporto del segnale audio video e digitale, domotici, impianti informatici di rete e trasmissione dati, impianti telefonici;

- l'attività di progettazione, supervisione, realizzazione, avviamento e collaudo di sistemi ed impianti tecnici, meccanici ed elettrici, per realizzazioni civili ed industriali in genere;
- l'attività di progettazione, supervisione, realizzazione, avviamento e collaudo di sistemi ed impianti per il controllo del rischio e la mitigazione dei danni da incendio, in costruzioni industriali e civili;
- l'attività di progettazione, supervisione, realizzazione, avviamento e collaudo di sistemi ed impianti di sanificazione per il controllo del rischio e la mitigazione dei danni alla salute umana a causa di diffusione di virus e batteri, in costruzioni industriali e civili;
- l'attività di manutenzione, revisione ed aggiornamento di impianti tecnici, meccanici ed elettrici e relative apparecchiature in ambito industriale e civile;
- l'attività di studio di fattibilità, di analisi tecnico-economica, fino alla produzione di documenti ed elaborati tecnici, per interventi realizzativi di impianti di sicurezza in generale ed, in particolare, di impianti di rilevazione e spegnimento di incendio e impianti di sanificazione;
- l'attività di vendita, manutenzione, revisione, ricarica ed installazione di estintori ed apparecchiature antincendio di tutti i tipi nonché alla vendita, manutenzione, revisione ed installazione di apparecchiature e mezzi di antinfortunistica;
- l'attività di consulenza, perizie e pratiche relative alla prevenzione incendi, con la precisazione che nel caso in cui tali attività riguardino attività professionali che la legge riserva agli iscritti ad Albi Professionali, le stesse verranno, in concreto, svolte da professionisti in tal senso abilitati, che dovranno essere espressamente indicati nei documenti, atti e contratti di riferimento;
- l'attività di promozione tecnica e consulenza, presso studi di ingegneria e progettazione, nonché presso i potenziali utilizzatori finali, di prodotti e tecnologie innovative nel settore di riferimento dell'impiantistica tecnica, meccanica ed elettrica, in ambiti civili ed industriali.

Inoltre, la Società ha ad oggetto la progettazione, la fabbricazione, il commercio, la locazione (non finanziaria) e/o noleggio di apparecchiature, macchinari e attrezzature per tutti i tipi di industria, compresi ricambi e loro parti, prodotti connessi e complementari.

La Società potrà, per lo svolgimento della propria attività, dove previsto dalla normativa vigente, servirsi di professionisti regolarmente iscritti ad Albi Professionali, ai quali la stessa fornirà i necessari supporti operativi ed organizzativi, ai sensi di legge in materia.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni

commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie e/o utili; potrà, altresì, finanziare le società del gruppo di appartenenza, o essere finanziata da società del gruppo di appartenenza, nonché prestare avalli, fideiussioni e altre garanzie (anche reali, tipiche o atipiche) anche a favore di terzi, purché tale attività sia svolta in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nell'interesse di società del gruppo di appartenenza. Inoltre, la Società potrà, al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio, in misura non prevalente e senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentare vigenti.

Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 3 potranno essere esercitate in Italia e all'estero, direttamente dalla Società o indirettamente per tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative, costituite o costituende nelle forme previste dal diritto italiano o di altri Paesi.

3.2 Sono tassativamente escluse:

- ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;
- attività riservate ai soggetti iscritti in albi professionali;
- qualsiasi attività di intermediazione;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;
- le attività riservate ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**").

4. Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemila cento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci. È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società, ai sensi dell'art. 2437, comma 2 del Codice Civile.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

5. Capitale sociale – Azioni

5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.150.000 (un milione centocinquantamila), suddiviso in numero 11.500.000 (undici milioni cinquecentomila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale (le "**Azioni Ordinarie**" o le "**Azioni**").

5.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

5.3 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

*****

"L'assemblea straordinaria in data 1 giugno 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila), inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime numero n. 479.000 (quattrocentosettantanovemila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 5 Warrant posseduti, alle seguenti condizioni:

-- le azioni ordinarie del presente aumento potranno essere sottoscritte durante i periodi di esercizio dei Warrant previsti nel relativo Regolamento, entro il termine finale del giorno 31 luglio 2023, fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile";".

6. Conferimenti, categorie di azioni, altri strumenti finanziari e finanziamenti

6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.

6.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque anni) dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque anni) dalla data della deliberazione.

6.3 In caso di ammissione a quotazione delle azioni delle società ad un mercato regolamentato, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

6.4 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società, nel rispetto della normativa vigente, può emettere anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia consentito dalla legge: (i) azioni privilegiate ovvero categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo; (ii) strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile; e (iii) warrant e obbligazioni, anche convertibili in Azioni Ordinarie, o in altre categorie di azioni o in altri titoli ove consentito dalla legge, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

6.5 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile.

6.5.1 L'organo amministrativo può:

- costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-*bis*, lett. a), del codice civile;

– convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi ai sensi dell'art. 2447-*bis*, lett. b), del codice civile.

I patrimoni destinati ai sensi dell'art. 2447-*bis*, lett. a), del codice civile non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto.

La delibera per la costituzione dei patrimoni di cui all'art. 2447-*bis*, comma 1, lett. a) del codice civile, che dovrà contenere gli elementi previsti dall'art. 2447-*ter* del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo. La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis, lett. b), del codice civile.

6.5.2 La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, ivi inclusi versamenti in conto capitale a fondo perduto, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

7. Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

7.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi che a causa di morte.

7.2 Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo a AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

7.3 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da quanto precede, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del Codice Civile, 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dal TUF, nonché dalle ulteriori fonti legislative e regolamentari, nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

7.4 Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari determini per la Società – secondo la legge pro tempore vigente – la sussistenza del requisito della quotazione delle Azioni Ordinarie in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

8. Recesso

8.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

8.2 Non compete, pertanto, il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

8.3 Qualora le azioni siano negoziate su AIM Italia, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema

multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

8.4 Per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio del recesso valgono le disposizioni previste dagli articoli 2437 ss. del Codice Civile.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

9. Offerta pubblica di acquisto e di scambio

9.1 Qualora le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria – articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia).

9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Articolo 9 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

9.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

9.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Articolo 9 sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati

tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente Articolo 9, sentita Borsa Italiana S.p.A.

9.8 Ai fini del presente Articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

9.9 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

9.10 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'articolo 106 comma 3-*quater* del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. "OPA da consolidamento") non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società perda la qualificazione di "PMI".

9.11 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo 9 si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Resta peraltro fermo che, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, qualora la CONSOB non provvedesse alla determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita ivi previsto, detto prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione, alla stregua dei criteri previsti nelle norme medesime, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-*bis* e seguenti del Codice Civile.

10. Partecipazioni significative

10.1 Qualora le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile – ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento AIM Italia**") – la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto di seguito previsto.

10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

10.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento AIM Italia, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento AIM Italia.

10.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

10.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa,

l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

10.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

10.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

10.8 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ASSEMBLEA

11. Competenze e maggioranze

11.1 L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento AIM Italia – e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

11.2 Qualora le Azioni Ordinarie o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice Civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca, così come di qualsivoglia deliberazione che comporti l'esclusione dalla negoziazione, dovrà essere assunta, oltre che con le maggioranze previste dalla legge per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea (senza tener conto, pertanto, degli astenuti e dei non votanti) ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

11.3 L'assemblea si costituisce e delibera in più convocazioni, con le maggioranze previste dalla legge.

12. Convocazione

12.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni, qualora la

Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società per deliberare sugli oggetti di cui all'articolo 2364 Codice Civile.

12.2 L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

12.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

13. Intervento, voto, svolgimento e verbalizzazione

13.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

13.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

13.3 Coloro ai quali spetta il diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

13.4 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel caso in cui l'assemblea si tenga in audio conferenza o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

13.5 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla normativa tempo per tempo vigente.

13.6 La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza o impedimento, alla persona eletta dalla maggioranza dei presenti in assemblea. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

13.7 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, eletto dalla maggioranza dei presenti in assemblea. Nelle assemblee straordinarie, e, in ogni caso, quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio designato a tal fine dal presidente.

13.8 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

ORGANO AMMINISTRATIVO

14. Composizione, nomina, durata e sostituzione.

14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri che possono essere scelti anche fra persone che non siano Soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

14.2 La nomina degli amministratori, la determinazione del loro numero e della durata del mandato spetta all'assemblea. Si applicano le maggioranza di legge.

14.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo da 1 (uno) a 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

14.4 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

14.5 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio di 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio fino a 9 (nove) membri (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

14.6 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato da parte del consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

14.7 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

14.8 Non potrà essere eletto amministratore chi esercita per conto proprio od altrui, una attività concorrente con quella della Società o chi partecipi come socio illimitatamente responsabile ad altra Società concorrente.

15. Presidente del consiglio di amministrazione, organi delegati e rappresentanza sociale

15.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, quando a ciò non abbia provveduto direttamente la stessa assemblea ordinaria, che dura in carica per l'intera durata del mandato del consiglio. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione può altresì nominare un vice-presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente.

15.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.

15.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

15.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

15.5 La firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione è devoluta al presidente e al o ai consiglieri delegati se nominati, o altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio di amministrazione nell'ambito dei poteri loro delegati.

16. Convocazione del consiglio di amministrazione

16.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.

16.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi – mediante lettera, o posta elettronica con prova del ricevimento – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.

16.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione (i) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tale caso, non è necessario che il presidente e il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo.

16.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

17. Poteri e deliberazioni

17.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

17.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (iv) riduzione del capitale a seguito di recesso; (v) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (vi) fusioni e scissioni, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile.

17.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

17.4 Per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si intende delegato il presidente o l'amministratore delegato se nominato.

18. Remunerazione degli amministratori

18.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta, oltre l'eventuale compenso fissato dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

18.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

18.4 L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, il tutto anche sotto forma di una percentuale di partecipazione agli utili.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

19. Collegio sindacale

19.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

19.2 Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, dura in carica un triennio ed è rieleggibile. L'assemblea nomina il collegio sindacale con le maggioranze di legge. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

19.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di legge. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

19.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

19.5 L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

19.6 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

19.7 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

20. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

21. Operazioni con parti correlate

21.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

21.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti", "presidio equivalente", "soci non correlati" etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") e alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

21.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza

dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione e i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

21.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da Amministratori Indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

21.5 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

BILANCIO, UTILI, SCIOGLIMENTO, RINVIO

22. Bilancio – Utili e Riserve

22.1 Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le forme e modalità stabilite dalla legge dovranno, a cura del consiglio di amministrazione, essere compilati l'inventario e il bilancio col conto profitti e perdite, che insieme alla relazione del consiglio di amministrazione ed a quella dei sindaci, saranno sottoposti all'approvazione della assemblea ordinaria.

22.2 L'utile netto di ciascun esercizio sociale, salva diversa disposizione di legge limitativa, sarà ripartito come segue:

(a) al fondo riserva legale quanto fissato per legge;

(b) il restante alle Azioni ovvero a riserva di utili secondo quanto stabilito dagli Azionisti in sede di approvazione del Bilancio.

22.3 Ciò sempre che l'assemblea non deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure di non mandare a nuovo, in tutto o in parte, l'utile disponibile.

22.4 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

22.5 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui saranno divenuti esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.

23. Scioglimento e liquidazione

23.1 Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto nel presente statuto, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

24. Foro Competente

24.1 Qualunque controversia che sorgesse fra i Soci, oppure fra i Soci e la Società, anche durante il periodo di liquidazione, in dipendenza della interpretazione od esecuzione del presente Statuto sociale e che possa formare oggetto di compromesso, nonché sulla valutazione delle Azioni da trasferire che comunque abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere rimessa alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.

24.2 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

25. Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Bergamo
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 01/06/2020

Data: 01/06/2020 - Ora: 15.50.37 Segue

Visura n.: T174241 Pag: 1

Dati della richiesta	**Denominazione: SEBINO ANTINCENDIO S.R.L.**
	Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di BERGAMO
Soggetto individuato	**SEBINO ANTINCENDIO S.R.L. con sede in MADONE C.F.: 03678750161**

1. Unità Immobiliari site nel Comune di MADONE(Codice E794) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati ulteriori
1		3	41	701			D/1				Euro 154,94	VIA E. MATTEI n. SN piano: T; VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 04/08/2011 protocollo n. BG0403542 in atti dal 04/08/2011 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n. 181460.1/2011)	Annotazione
2		3	554	704			D/1				Euro 32.782,00	VIA E. MATTEI n. 8 piano: T-1; VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 29/05/2018 protocollo n. BG0069404 in atti dal 29/05/2018 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 19032.1/2018)	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Totale: Rendita: Euro 32.936,94

ALLEGATO "D" AL N. 57529 DI REP. N. 28017 DI RACC.

Visura per soggetto
Situazione degli atti informatizzati al 01/06/2020

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SEBINO ANTINCENDIO S.R.L. con sede in MADONE	03678750161*	(1) Proprieta' per 1/1
DATI DERIVANTI DA	MUTAMENTO DENOMINAZIONE del 27/07/2018 protocollo n. BG0097915 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 31/07/2018 Repertorio n.: 63093 Rogante: BARATTERI ADRIANO Registrazione: Sede: TMF Volume: 1T n: 30839 del 31/07/2018 MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE DI IMPRESA (n. 184.1/2018)		

2. Unità Immobiliari site nel Comune di MARTINENGO(Codice E987) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati ulteriori
1		7	8792	6			C/1	2	64 m²	Totale: 71 m²	Euro 651,15	VIA MASCHERE BERGAMASCHE n. 18 piano: T; VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 19/09/2017 protocollo n. BG0131358 in atti dal 19/09/2017 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 28474.1/2017)	Annotazione
2		7	8792	7			in corso di costruz.					VIA MASCHERE BERGAMASCHE n. 17 piano: T; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Totale: m² 64 Rendita: Euro 651,15

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SEBINO ANTINCENDIO S.R.L. con sede in MADONE	03678750161*	(1) Proprieta' per 1/1
DATI DERIVANTI DA	MUTAMENTO DENOMINAZIONE del 27/07/2018 protocollo n. BG0097915 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 31/07/2018 Repertorio n.: 63093 Rogante: BARATTERI ADRIANO Registrazione: Sede: TMF Volume: 1T n: 30839 del 31/07/2018 MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE DI IMPRESA (n. 184.1/2018)		

Totale Generale: m² 64 Rendita: Euro 33.588,09

Unità immobiliari n. 4 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 01/06/2020

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 01/06/2020

Data: 01/06/2020 - Ora: 15.53.02 Fine

Visura n.: T175171 Pag: 1

Dati della richiesta	**Denominazione: SEBINO ANTINCENDIO S.R.L.**
	Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di BRESCIA
Soggetto individuato	**SEBINO ANTINCENDIO S.R.L. con sede in MADONE C.F.: 03678750161**

1. Unità Immobiliari site nel Comune di LUMEZZANE(Codice E738) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	**LSS**	**8**	**2468**	**38**			C/1	**5**	**236 m²**	**Totale: 240 m²**	**Euro 3.741,83 L. 7.245.200**	VIA MONTE GRAPPA piano: T; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	SEBINO ANTINCENDIO S.R.L. con sede in MADONE	03678750161*	(1) Proprieta' per 1/1
DATI DERIVANTI DA	MUTAMENTO DENOMINAZIONE del 27/07/2018 protocollo n. BS0144134 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 31/07/2018 Repertorio n.: 63093 Rogante: BARATTERI ADRIANO Registrazione: Sede: TMF Volume: 1T n: 30839 del 31/07/2018 MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE DI IMPRESA (n. 130.1/2018)		

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

N.	TIPOLOGIA	TARGA	DESCRIZIONE	UTILIZZATORE	CLASSE AMBIENTALE	
MEZZI DI PROPRIETA'						
1	AUTOCARRO	DR485TT	MERCEDES SPRINTER	STEFANO GARBELLI	**EURO 4**	Autocarro per uso speciale
2	AUTOCARRO	FC706FS	PEUGEOT 308SW	ADRIANO AQUILANTE	**EURO 6**	Autocarro per trasporto di cose
3	AUTOCARRO	EZ197BT	CITROEN JUMPY	FUSCO GAETANO / DUFO ARTUR	**EURO 5B**	Autocarro per trasporto di cose
4	AUTOCARRO	EZ409RE	DACIA DUSTER	STEFANO MARZOLI	**EURO 5B**	Autocarro per trasporto di cose
5	AUTOCARRO	EZ410RE	DACIA DUSTER	MAURIZIO ORTOBELLI	**EURO 5B**	Autocarro per trasporto di cose
6	AUTOCARRO	FA855ZS	PEUGEOT EXPERT	FONTANA CLAUDIO	**EURO 5B**	Autocarro per trasporto di cose
7	AUTOCARRO	FB692BN	PEUGEOT EXPERT	BARTNIK ARTUR/HIDA DRITAN	**EURO 5B**	Autocarro per trasporto di cose
8	AUTOCARRO	FD752LN	CITROEN JUMPY	MIGLIORATO ROBERTO	**EURO 5B**	Autocarro per trasporto di cose
9	AUTOCARRO	FE832VE	DACIA DUSTER	DANIELE AQUILANTE	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
10	AUTOCARRO	EJ690TR	CITROEN JUMPER	OFFICINA/MAGAZZINO	**EURO 5B**	Autocarro per trasporto di cose
11	AUTOCARRO	FF353XK	CITROEN JUMPY	LUNGU CRISTIAN	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
12	AUTOCARRO	ET443WB	RENAULT KANGOO	SALVATORI FABIO	**EURO 5B**	Autocarro per trasporto di cose
13	AUTOCARRO	EX378BV	RENAULT KANGOO	ASSI FABIO	**EURO 5B**	Autocarro per trasporto di cose
14	AUTOCARRO	EV874GS	RENAULT MEGANE	RAVASIO PIERANGELO	**EURO 5B**	Autocarro per trasporto di cose
NOLEGGIO LUNGO TERMINE						
1	AUTOCARRO	FK941NV	AUDI A4 AVANT	TRENTINI FLAVIO	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
2	AUTOCARRO	FK929NV	AUDI A4 AVANT	TRACINO DANIELE	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
3	AUTOCARRO	FK930NV	AUDI A4 AVANT	TANGHETTI ALESSANDRO	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
4	AUTOCARRO	FK928NV	AUDI A4 AVANT	FRIGERIO CORRADO	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
5	AUTOCARRO	FB607SF	FORD TRANSIT COURIER	BOSCHINI ANTONIO	**EURO 5B**	Autocarro per trasporto di cose
6	AUTOCARRO	FL688AM	CITROEN JUMPY	CORTINOVIS SILVIO	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
7	AUTOCARRO	FL700AM	CITROEN JUMPY	ALBORGHETTI STEFANO	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
8	AUTOCARRO	FL764DS	CITROEN JUMPY	SALERI SERGIO	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
9	AUTOCARRO	FM914CP	AUDI A4 AVANT	GRASSI MARIO	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
10	AUTOCARRO	FM902PR	AUDI A4 AVANT	PETTENON RAFFAELE	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
11	AUTOCARRO	FM903PR	AUDI A4 AVANT	BRIGNOLI EMILIANO	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
12	AUTOCARRO	FM066ZH	CITROEN JUMPER	CESARE BONETTI	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
13	AUTOCARRO	FN066WB	SKODA OCTAVIA SW	STROPPA ANDREA	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
14	AUTOCARRO	FN091WB	SKODA OCTAVIA SW	MASSIMO BRUNO	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
15	AUTOCARRO	FN092WB	SKODA OCTAVIA SW	RICCARDO URSO	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
16	AUTOCARRO	FR290JE	CITROEN JUMPER	SIMONE LANO	**EURO 6**	Autocarro per trasporto di cose
17	AUTOCARRO	FR521SW	CITROEN JUMPY	LUCA ZORZI	**EURO 6**	Autocarro per trasporto di cose
18	AUTOCARRO	FT238AR	CITROEN JUMPY	CRISTIAN PEPE'	**EURO 6B**	Autocarro per trasporto di cose
32	**Totale Automezzi**					

ALLEGATO "E" AL
N. 57529 DI REP.
N. 23044 DI RACC.

Copia in conformità dell'originale.
Milano, 3 giugno 2020